

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLO SVILUPPO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO DEI COMUNI AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 5 – LOTTO UNICO - PER IL PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI.

CIG 86319774C3

ARTICOLO 1 – Oggetto del servizio

ARTICOLO 2 – Durata del servizio

ARTICOLO 3 – Opzioni quantitative

ARTICOLO 4 – Quantificazione dell'attività richiesta

ARTICOLO 5 - Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro.

ARTICOLO 6– Obblighi e compiti Impresa aggiudicataria

ARTICOLO 7 – Sicurezza e igiene sul lavoro

ARTICOLO 8 – Sistema NSO

ARTICOLO 9 - Modalità di fatturazione e pagamenti

ARTICOLO 10 – Garanzia definitiva

ARTICOLO 11 – Copertura assicurativa

ARTICOLO 12- Verifica di conformità

ARTICOLO 13 - Controlli e verifiche

ARTICOLO 14 – Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda ULSS 5

ARTICOLO 15 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

ARTICOLO 16 – Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 17 - Risoluzione del contratto

ARTICOLO 18 - Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs 165/2001 "Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

ARTICOLO 19 - Stipulazione del contratto

ARTICOLO 20 – Spese pubblicazione gara

ARTICOLO 21 – Diritto di accesso

ARTICOLO 22 – Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni

ARTICOLO 23 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 24 –Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

ARTICOLO 25 - Recesso unilaterale

ARTICOLO 26 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del contratto

ARTICOLO 27 –Valutazione dei rischi propri e interferenziali

ARTICOLO 28 - Foro esclusivo

ARTICOLO 29– Norme e condizioni finali

ARTICOLO 1 – Oggetto del servizio

Il contratto ha ad oggetto l'espletamento – a lotto unico - del servizio di contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano da eseguirsi nel territorio dell'Azienda ULSS 5 per i 51 Comuni di seguito elencati:

Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusina, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo, Arquà Polesine, Boara Pisani, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana, Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, attraverso l'esecuzione degli interventi programmati per il contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano che si articoleranno in:

- Interventi larvicidi nelle caditoie stradali di qualsivoglia tipologia (es.: a griglia o a bocca di lupo) situate su territorio comunale, nelle caditoie presenti nelle aree verdi (giardini, parchi) e in caditoie situate nelle aree di pertinenza degli immobili comunali comprese le scuole e i cimiteri;
- Interventi larvicidi nei fossati ed in altri ristagni;

Ai fini degli interventi programmati il committente tramite il DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) fornirà, alla ditta aggiudicataria l'elenco delle aree da trattare, nello specifico:

- l'elenco dei fossati per ogni comune;
- il numero di caditoie per ogni comune

La Ditta aggiudicataria dovrà aggiornare le nuove aree oggetto di trattamento ed indicare su mappa georeferenziata tutte le nuove tombinature o fossati conseguenti. Le schede aggiornate dovranno essere inviate al Committente al termine di ogni ciclo di intervento.

ARTICOLO 2 – Durata del servizio

La durata del servizio è di dodici mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi.

Il Servizio potrà essere avviato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.L.vo 50/2016 e smi, e/o secondo diversi accordi tra le parti.

L'Azienda ULSS 5 si riserva comunque la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva di cui all'art.1353 codice civile nel caso in cui, prima del termine di scadenza del contratto in oggetto, si perfezionassero le procedure di aggiudicazione del servizio in argomento da parte dell'UOC CRAV e nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o da altre centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

ARTICOLO 3 – Opzioni quantitative

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. (fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto).

ARTICOLO 4 – Quantificazione dell'attività richiesta

Il numero medio di caditoie da trattare ad ogni ciclo corrisponde a 76.138 tale dato è stato ottenuto facendo la media del numero di caditoie trattate nel 2020 per l'intero territorio dell'ULSS 5 - Polesana.

Relativamente ai fossati sulla base delle informazioni in nostro possesso, ed in considerazione delle modalità operative da adottare, come illustrato nell'art. 5.2 del presente capitolato, si indicano i fabbisogni medi per ogni intervento nella seguente tabella:

N° medio di ore/monitoraggio/intervento	N° medio di Km lineari trattati/intervento ¹
185	16

Interventi adalticidi a richiesta:

La ditta aggiudicataria si impegna a rendersi disponibile per eventuali interventi di disinfestazione "adalticida" nelle aree verdi indicate di volta in volta dai Comuni. I trattamenti adalticidi verranno gestiti direttamente dai Comuni in accordo con la Ditta.

ARTICOLO 5 – Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

La ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda ULSS 5 prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione garantendo il passaggio di consegna tra il personale uscente e il nuovo incaricato.

L'Azienda ULSS 5 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'aggiudicatario, qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 5 non esonera la responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si

¹ I km di fossato trattato sono strettamente legati all'andamento stagionale e all'esito del monitoraggio che di volta in volta gli operatori devono effettuare in ogni focolaio indicato nelle schede.

svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

L'Azienda ULSS 5, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze da essa denunciate all'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale, il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

Le parti danno atto che dal presente contratto non consegue per l'Azienda ULSS 5 l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell'Impresa affidataria.

Il personale addetto al servizio di cui all'oggetto sarà dipendente/socio dell'Impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'Impresa affidataria dovrà informare il proprio personale che l'Azienda ULSS è totalmente estranea al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti della stessa Azienda ULSS 5.

ARTICOLO 6 – Obblighi e compiti Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire le attività di cui all'art. 1 e seguenti del presente capitolato e del capitolato tecnico del servizio in oggetto e dovrà osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge previste e di prudenza necessarie, e dovrà assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti utili ed occorrenti a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Dovrà adottare, altresì, ogni atto necessario ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ARTICOLO 7 - Sicurezza e igiene sul lavoro

L'aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori. Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/08. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.P.R. 151/2011, esonerando l'Azienda ULSS da ogni responsabilità.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto potrà essere richiesto alla ditta aggiudicataria di fornire il proprio DUVRI e il nominativo del proprio responsabile SPP, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio una adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

In particolare dovrà essere garantito il rispetto della formazione minima necessaria relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, prevista dal D.Lgs. n. 81/08.

ARTICOLO 8 – Sistema NSO

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi al servizio in oggetto si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) , che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisiti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori , a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda ULSS utilizza il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini di acquisto di beni.

Per tale finalità si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda ULSS:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale tre Martiri, 89 – cap 45100- Rovigo
Partita iva :	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	6UDYH3
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

ARTICOLO 9 -Modalità di fatturazione e pagamenti

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative al servizio in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 Polesana, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative al servizio in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY.

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	UF2FOY
Codice IPA:	aulss_ro
Nome ufficio:	Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)
PEC AMMINISTRATIVA	asl18rovigo@actaliscertymail.it

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ulss 5 entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o del servizio.

L'Azienda Ulss 5 risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i..

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'Azienda Ulss 5, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo P.E.C. da parte dell'Azienda Ulss 5.

Gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno portati in detrazione al pagamento della prima fattura utile.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ARTICOLO 10 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 pari al 10 per cento al netto dell'iva dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda ULSS si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

L'Azienda ULSS si riserva il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nei casi previsti dall'articolo in oggetto (comma 2) ivi richiamato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda ULSS.

La garanzia definitiva, in caso di:

- In caso di Avvalimento dovrà essere prestata a favore della ditta aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile soltanto se l'aggiudicataria possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

- In caso di Raggruppamento Temporaneo d'impresa dovrà essere prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria (capogruppo) in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- Consorzio dovrà essere prestata dal Consorzio.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla scadenza del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi.

La cauzione definitiva, nel caso di prosecuzione di servizio, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni di cui sopra per il periodo di prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all'Azienda ULSS a trattenere una somma pari o superiore all'importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.

ARTICOLO 11 – Copertura assicurativa

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda ULSS da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

A copertura dei danni di cui sopra l'aggiudicataria è tenuta a stipulare adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi.

A tale scopo dovrà stipulare apposita polizza assicurativa valida per tutta la durata del rapporto contrattuale che preveda:

Copertura assicurativa per tutti rischi RCT/RCO senza franchigie e/o scoperti contrattuali, con un massimale minimo per ogni sinistro relativo a persone di € 1.000.000,00.

Prima dell'inizio del servizio, pertanto, dovrà essere comprovata l'avvenuta stipulazione della polizza, pena la risoluzione del contratto, la quale deve prevedere che l'Azienda ULSS 5 “ Polesana” sia considerata terza a tutti gli effetti.

ARTICOLO 12- Verifica di conformità

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e smi.

I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica dovrà essere effettuata in presenza della Ditta aggiudicataria e verrà redatto dalle parti apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 13 - Controlli e verifiche

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni da parte di personale che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio oggetto del presente capitolato.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dell'attività competono ai referenti dell'ULSS, ed in particolare al DEC, per tutta la durata del contratto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L' Azienda ULSS può disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative dell'attività al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto con suoi allegati e relativi atti di gara, e degli impegni contenuti nel progetto di gestione dell'attività medesima presentata dalla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario deve provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, oppure ritenuto inidoneo, nello svolgimento dell'attività sulla scorta di motivata ed incontestabile segnalazione del DEC.

ARTICOLO 14 – Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda ULSS 5

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - *Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta*.

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi.

ARTICOLO 15 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall'A. Ulss 5, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Istituto stesso.

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del Contratto che sarà sottoscritto con il Fornitore richiede la forma scritta a pena di nullità.

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione di Azienda Ulss 5, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Subappalto: Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs.50/2016 e smi .

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si conferma la sospensione dell'obbligo di indicazioni da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore , così come disposto dall'art. 12, comma 2, lett. c) del D.L. n. 183/2020 (cd. "milleproroghe) che ha esteso la sospensione di tale obbligo sino al 31/12/2021.

In ogni caso non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ARTICOLO 16 – Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda ULSS 5 Polesana ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;
- g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- h) il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto si procederà, se previsto, alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Il Fornitore, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, L'appaltatore assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Il Fornitore – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- ❖ trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;

- ❖ raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- ❖ garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- ❖ utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- ❖ non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- ❖ adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- ❖ individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- ❖ rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Azienda per garantire la sicurezza dei dati personali;
- ❖ custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- ❖ tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- ❖ non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- ❖ informare l'Azienda, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- ❖ assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- ❖ informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Azienda medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- ❖ coadiuvare l'Azienda nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;

- ❖ adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Azienda e il Fornitore – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Azienda di cui al presente articolo e consente all'Azienda medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 17 - Risoluzione del contratto

L'Azienda ULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda ULSS 5 potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C., risolvere il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda ULSS 5 il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda ULSS 5 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione definitiva mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ARTICOLO 18 - Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs 165/2001 "Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell' A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 - Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma scritta sotto forma di scrittura privata/corrispondenza commerciale, e o diversa modalità condivisa tra le parti da registrare in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. .

ARTICOLO 20– Spese pubblicazione gara

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 (e ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i) le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 21 – Diritto di accesso

Il diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i oltre che dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990/n. 241 s.m.i.

ARTICOLO 22 – Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda Ulss 5.

ARTICOLO 23 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'AULSS ed alla prefettura –Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare alla UOC Contabilità e Bilancio dell'AULSS, a mezzo telefax n. 0425/393689 e/o PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 - Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti

dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'AULSS si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ARTICOLO 25 - Recesso unilaterale

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà insindacabile:

- a. di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
- b. di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato a livello regionale.

ARTICOLO 26 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del contratto

Responsabile unico del procedimento è il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà individuato in sede di approvazione del provvedimento di aggiudicazione del servizio in oggetto.

ART. 27 - Valutazione dei rischi propri e Interferenziali

La valutazione dei rischi propri dell'esecutore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'esecutore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 smi.

L'Esecutore dovrà altresì fornire ai propri dipendenti i mezzi necessari, i dispositivi di protezione individuale ed i tesserini di riconoscimento corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento sulle divise da lavoro.

L'Esecutore dovrà utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Il personale oltre a conoscere le norme antinfortunistiche, sarà anche tenuto all'osservanza delle specifiche disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 la Stazione Appaltante fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n.81/2008.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizione di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri associati, sia in termini di rischi che in termini di costi, sono pari a zero.

ARTICOLO 28 – Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio medesimo e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 29– Norme e condizioni finali

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara (Oneri e Tecnico), valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.